TABELLE NAZIONALI DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 10

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270

I miglioramenti economici, derivanti dalle allegate tabelle delle qualifiche, assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti aziendali eccedenti le retribuzioni minime conglobate, riferiti ai valori delle singole qualifiche previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 858, e successive modificazioni ed integrazioni, consistenti nell'attribuzione di retribuzioni corrispondenti a classi superiori rispetto al livello di qualifica rivestita, ivi comprese le differenze di retribuzione anche in quota, i compensi e le indennita' di qualifica assegnate in riconoscimento di un superiore livello, nonche' tutti gli assegni "ad personam" con qualsiasi modalita' attribuiti aziendalmente in sede di applicazione della citata legge n. 858. Le eventuali eccedenze, risultanti dopo aver operato tali assorbimenti, sono mantenute "ad personam".

Versione in vigore dal 26 febbraio 1978, non più in vigore dal 31 luglio 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto
Estremi	Legge 1 febbraio 1978, n. 30
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tabelle-nazionali-delle-qualifiche-del-personale-addetto-ai-pubblici/art-10-provvedimento-abrogato-dalla-l-12-luglio-1988-n-270/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it